



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'INCENTIVAZIONE FINANZIARIA DI INTERVENTI DI
ABBELLIMENTO DEI CENTRI STORICI DI ROVERETO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 10.10.2001, n. 58

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'iniziativa promossa dal Comune tesa ad incentivare ed agevolare finanziariamente la realizzazione, da parte dei privati, di opere destinate a migliorare l'arredo urbano nei Centri storici di Rovereto e in particolare l'aspetto estetico delle facciate principali degli edifici.

Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento, il soggetto privato richiedente deve essere proprietario o nudo proprietario o titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione) sull'immobile, ovvero rivestire la qualifica di amministratore del medesimo.

Sono esclusi dalle presenti incentivazioni gli immobili di proprietà degli Istituti di credito, delle Assicurazioni e delle società di capitali in genere.

Art. 2 - Interventi ammissibili ai benefici

Sono ammissibili ai benefici previsti dal presente regolamento le spese occorrenti per i seguenti interventi sulle facciate principali degli edifici siti nei Centri storici ricadenti nel territorio comunale di Rovereto come delimitati dal Piano Regolatore Generale:

- rifacimento degli intonaci esterni;
- tinteggiatura e pulitura delle facciate e dei loro elementi esterni ivi comprese le gronde, i canali, le scale, i poggioli;
- risanamento e/o ricostruzione di elementi esterni di facciata ivi compresi poggioli, scale, serramenti;
- sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali;
- recupero e restauro di elementi storico-artistici quali affreschi o decorazioni.

I contributi di cui al presente regolamento sono alternativi e comunque non cumulabili con analoghe agevolazioni finanziarie previste da leggi provinciali.

Art. 3 - Domande per l'accesso ai benefici

La domanda per l'accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento può essere presentata al Comune presso il competente ufficio in qualunque periodo dell'anno, e comunque prima dell'inizio dei lavori, da parte dei soggetti titolari dell'autorizzazione/concessione edilizia. La domanda, resa su apposito modulo all'uopo predisposto in conformità alle disposizioni vigenti in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del richiedente;
- b) titolo del richiedente in ordine alla proprietà o altro diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento;
- c) in caso di presentazione della domanda da parte dell'amministratore, estremi del verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato la nomina o la conferma della sua nomina, nonché estremi del verbale dell'assemblea nel corso della quale è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori per i quali viene richiesto il contributo;
- d) in caso di presentazione della domanda di contributo da parte di più richiedenti, dichiarazione delle rispettive quote millesimali di proprietà;
- e) identificazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- f) estremi dell'autorizzazione/concessione edilizia;
- g) dichiarazione del richiedente che, per la spesa conseguente all'intervento in questione, attesti la insussistenza di ulteriori agevolazioni finanziarie previste da analoghe leggi provinciali;
- h) dichiarazione che i lavori non sono ancora iniziati ed impegno del richiedente ad iniziare i medesimi non prima del sopralluogo da effettuarsi a cura del tecnico dell'ufficio comunale incaricato ed ad ultimarli - a pena di revoca del beneficio stesso e in deroga a quanto eventualmente previsto da altre norme in materia di validità delle autorizzazioni edilizie - entro dodici mesi dall'avvenuta comunicazione di ammissione a contributo, dandone comunicazione al Comune.

Alla domanda dovranno essere allegati la relazione illustrativa dell'intervento e il computo metrico estimativo, a firma di un tecnico abilitato, conforme al prezziario della Provincia Autonoma di Trento.

Su richiesta motivata, può essere accordata una sola proroga dei termini fissati per

l'ultimazione dei lavori, per un periodo non superiore a mesi 6.

Non può essere presentata più di una domanda per lo stesso intervento.

Art. 4 - Esame delle domande e formazione della graduatoria

Previa istruttoria tecnica effettuata a cura dell'ufficio comunale a ciò deputato, l'organo competente approva entro il 30 settembre di ogni anno la graduatoria delle domande raccolte dal 1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno corrente.

Con il provvedimento di approvazione della graduatoria è determinata per ciascuna domanda la spesa ammessa, sulla base della documentazione prodotta dai richiedenti e tenendo conto degli interventi ammissibili ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.

Eventuali domande ammesse a graduatoria e non finanziate per esaurimento dei fondi disponibili saranno ammesse alla graduatoria successiva, fatta salva la facoltà del richiedente di rinunciarvi e presentarne una nuova, semprechè i lavori non siano già iniziati.

La graduatoria sarà formata secondo i seguenti criteri e punteggi:

A. categoria d'intervento prevista dal "Piano Centri Storici"

-	restauro	punti	8
-	risanamento	punti	6
-	ristrutturazione	punti	2

B. qualità dell'immediato contesto in cui si colloca l'immobile e qualità dell'ambito dell'intervento

-	contesto o ambito caratterizzato da specificità, singolarità o rilevanza urbana	punti	8
-	contesto o ambito caratterizzato da centralità o significatività urbana	punti	6
-	contesto urbano	punti	2
-	contesto extraurbano	punti	1

1. completezza dell'intervento rispetto alle dimensioni della facciata punti 2

D. presenza, nella facciata, di significativi elementi storico-artistici, quali affreschi o decorazioni, dei quali sia previsto il restauro ovvero ne sia prevista la realizzazione ex novo punti 2

E. contiguità dell'edificio oggetto dell'intervento con altri edifici per i quali sia stata presentata domanda di contributo ai sensi del presente Regolamento o che siano già stati oggetto di risanamento o riqualificazione. punti 3

Per quanto riguarda l'applicazione del criterio di qualità dell'immediato contesto, di cui sopra, si fa riferimento alle disposizioni attuative della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 citata al precedente articolo 1.

A parità di punteggio si dà preferenza all'ordine di presentazione della domanda.

Art. 5 - Entità e concessione dei benefici

I benefici per le spese ammesse consistono in contributi in conto capitale.

La misura percentuale del contributo in conto capitale viene stabilita, per ogni graduatoria, dalla Giunta comunale e non può superare il 25% (venticinquepercento).

I contributi sono concessi dall'organo competente secondo l'ordine di graduatoria nella misura percentuale stabilita dalla Giunta Municipale e nei limiti dei fondi a ciò assegnati dal piano esecutivo di gestione del bilancio annuale.

Ai richiedenti viene data comunicazione in ordine all'esito della domanda:

- di concessione del contributo;
- di ammissione a graduatoria con concessione del contributo condizionata al reperimento dei fondi;
- di non ammissione motivata a graduatoria.

Art. 6 - Liquidazione dei contributi

La liquidazione del contributo viene disposta dall'organo competente dopo la comunicazione di fine lavori resa da parte del richiedente. In particolare, quest'ultimo dovrà

produrre una dichiarazione, resa in forma sostitutiva di certificazione e di atto notorio, attestante:

- a) la data di fine dei lavori;
- b) la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente regolamento;
- c) la spesa sostenuta per l'intervento oggetto di contributo, cui deve corrispondere idonea documentazione fiscale;
- d) la conformità dell'intervento rispetto alla concessione o all'autorizzazione edilizia e ad eventuali variazioni autorizzate.

E' facoltà dell'interessato produrre la documentazione prevista in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

I lavori si intendono ultimati quando sono state eseguite tutte le opere ammesse a contributo e le opere complessive effettuate risultino conformi agli elaborati di progetto presentati in sede di presentazione della domanda ovvero alle eventuali variazioni regolarmente autorizzate.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è rideterminato in maniera proporzionale.

Nel caso di più richiedenti, e a seguito di espressa richiesta dei medesimi, il contributo potrà essere erogato distintamente secondo le quote di riparto dichiarate in sede di presentazione della domanda.

Art. 7 - Subentro nei benefici

Nel caso di trasferimento del bene effettuato prima della concessione del contributo i soggetti acquirenti possono presentare domanda per il subentro al richiedente originario.

Qualora il richiedente deceda nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'erogazione del contributo, gli eredi o il legatario possono presentare presso gli uffici comunali preposti domanda per il subentro nella medesima.

Art. 8 - Revoca dei benefici

Comporta la revoca del contributo:

- a) la mancata realizzazione delle opere ammesse a contributo entro i termini prefissati;
- b) la realizzazione di opere in contrasto con la concessione/autorizzazione edilizia ovvero la realizzazione di opere sulla base di concessione edilizia successivamente annullata;
- c) la non regolare esecuzione delle opere entro i termini fissati per l'ultimazione dei lavori, salvo regolarizzazione urbanistica da prodursi entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per l'ultimazione dei lavori.
- d) il trasferimento a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, del bene oggetto del contributo nel periodo intercorrente tra la concessione del contributo e l'erogazione del medesimo.

Art. 9 - Esenzione T.O.S.A.P.

Per le occupazioni di spazi e di aree pubbliche nell'ambito dell'esecuzione di interventi di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento la relativa tassa è disciplinata dallo specifico regolamento comunale per l'applicazione della T.O.S.A.P.

Il regolamento T.O.S.A.P. potrà prevedere forme di agevolazione o di esenzione del tributo a norma di legge anche per gli interventi oggetto del presente regolamento.

Art. 10 - Norma transitoria

La graduatoria delle domande presentate dal 1° luglio 2001 fino all'entrata in vigore del presente regolamento sarà approvata entro 3 mesi a decorrere dalla medesima data, con le modalità del previgente regolamento.

Eventuali domande, ammesse a graduatoria approvata secondo le modalità del previgente regolamento e non finanziate per mancanza di fondi, non potranno essere ammesse alla graduatoria formata secondo le modalità del presente regolamento.

Le domande presentate dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30/06/2002 saranno oggetto di graduatoria che verrà approvata entro il 30.09.2002.